

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 13 MAG. 2021

N. 863 SERIE 3

STATUTO dell'Associazione -----

"AURORA APS" -----

--- Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 9 maggio 2021 ---

Art. 1 -----

Denominazione, sede e durata -----

E' costituita una Associazione, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017, di seguito Codice del Terzo Settore o CTS, e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, denominata **AURORA APS**, con sede in Forlì, Corso Garibaldi n. 80, operante nei settori ricreativo e culturale, senza fini di lucro. -----

Nel testo che segue essa sarà indicata semplicemente come Associazione. -----

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. -----

La durata della Associazione è illimitata. -----

Art. 2 -----

Caratteristiche e scopo -----

L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri soci, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti i soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci medesimi. -----

L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali statutariamente previsti, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita della Associazione. -----

Art. 3 -----

Attività di interesse generale -----

L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo e compatibilmente con i mezzi finanziari disponibili, ha lo scopo principale di svolgere attività culturali e ricreative, a favore dei propri soci e di soggetti terzi, proponendosi come centro di vita associativa per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. -----

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono: -----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017; -----
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. -----

A tal fine l'Associazione potrà: -----

- Organizzare intrattenimenti danzanti; -----
- Serate di musica d'ascolto; -----
- Concerti di musica classica o leggera anche in collaborazione con organizzazioni esterne; -----
- Organizzare tornei e giochi di società a scopo di intrattenimento; -----
- Organizzare gite/soggiorni per i soci; -----
- Attivare rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi le stesse -----

Renato Pross
Onorevole

- finalità; -----
- Ospitare nei propri locali incontri culturali, sportivi, ricreativi, convegni, meeting; -----
 - Fornire un servizio di somministrazione alimenti e bevande diretto oppure affidato in gestione a terzi; -----
 - Promuovere incontri e rapporti di collaborazione e convenzione con le Amministrazioni locali, quartieri, AUSL, istituzioni e con gli enti e le associazioni del proprio territorio e non solo; -----
 - Avviare indagini, convenzioni e collaborazioni socio-assistenziali ed economiche, anche in collaborazione con altri, in primo luogo con i Comuni e le loro articolazioni ed altri Enti preposti, sollecitando interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi per i soci e la collettività tutta; -----

L'Associazione può esercitare attività secondarie diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, ritenute necessarie o utili dal Consiglio Direttivo per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017. -----

L'Associazione si prefigge, altresì, di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale ritenuta dal Consiglio Direttivo necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. -----

Le attività dell'Associazione o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale al perseguimento delle finalità, nei limiti consentiti dalla legge. -----

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. -----

Art. 4

Soci

Il numero dei soci è illimitato. -----

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti di maggiore età che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto ed eventuale regolamento interno. -----

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. -----

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. -----

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. -----

Art. 5

Ammissione nell'associazione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi



della Associazione.

La validità della qualifica di socio diventa efficace con iscrizione nel libro soci, all'atto di accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio, in caso di rigetto della domanda, deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

Art. 6

Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito alla approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi della Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi;
- prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 7

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ivi comprese quelle adottate dall'Assemblea generale dei soci;
- al pagamento della quota associativa annuale e, qualora deliberata dall'organo direttivo, la quota di accesso;
- al pagamento dell'eventuale contributo straordinario, proposto dal Consiglio Direttivo, per le attività dell'associazione, purché deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

La quota associativa annuale è determinata annualmente per l'anno successivo, in funzione dei programmi di attività, con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per decesso.

In caso di mancato pagamento della quota associativa da parte del socio, il Consiglio Direttivo sollecita il pagamento entro un congruo termine con comunicazione scritta trasmessa al socio; la qualità di socio si perde qualora il socio non paghi la quota associativa entro il congruo termine assegnato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Recesso ed esclusione dei soci

Il recesso da socio dovrà essere presente per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha

effetto a partire dalla data di annotazione nel libro soci. -----

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: -----

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
- b) che tenga una condotta che possa pregiudicare i rapporti personali all'interno dell'Associazione o il buon nome dell'Associazione; -----
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, alla Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo deve contestare al socio con comunicazione scritta la violazione commessa e deve concedere al socio un termine di almeno 15 (quindici) giorni per inviare al Consiglio Direttivo una sua memoria scritta. L'eventuale esclusione potrà essere deliberata dalla prima Assemblea dei soci successivamente convocata; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti e delle argomentazioni del socio. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. -----

----- **Art. 10** -----

----- **Effetti recesso, decadenza ed esclusione** -----

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a.r. oppure per e-mail. -----

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e dell'eventuale quota di accesso. -----

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione. -----

----- **Art. 11** -----

----- **Organi della Associazione** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente; -----
- d) l'organo di controllo o il revisore legale dei conti -----

----- **Art. 12** -----

----- **L'Assemblea** -----

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. -----

È ammessa la partecipazione dei soci in assemblea a distanza, audio o video collegati, a condizione che sia garantita alla presidenza la possibilità di verificare l'identità dei soci che partecipano e votano a distanza e al socio il diritto di intervento in assemblea e di visionare documenti; la sede dell'Assemblea è quella nella quale si trovano insieme il Presidente ed il Segretario. -----

----- **Art. 13** -----

----- **Competenze dell'Assemblea** -----

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. -----

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria: -----

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; -----

- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- c) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, e delibera in merito all'eventuale contributo straordinario richiesto ai soci;
- d) approva il bilancio d'esercizio relativamente ad ogni esercizio;
- e) approva, entro la fine di ogni esercizio sociale, i programmi dell'attività da svolgere per l'esercizio successivo;
- f) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- g) delibera in merito all'esclusione dei soci;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione nominando i liquidatori, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15

Convocazione e quorum assembleari

L'assemblea è convocata nella sede dell'Associazione oppure in altro luogo purché all'interno del Comune di Forlì

L'avviso di convocazione, con indicazione del luogo di convocazione, del giorno e dell'ora della riunione, delle materie da trattare e dell'eventuale seconda convocazione, è trasmesso ai soci con qualunque modalità consenta di avere ricevuta (ad esempio, raccomandata a.r. o a mani, e-mail, pec, ecc.) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno, la prima entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e la seconda preferibilmente entro il 20 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o dal revisore oppure da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con almeno la metà più uno degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota

Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name "Giovanni M..." and other illegible scribbles.

associativa. -----

Ogni associato può avere una sola delega da altro associato. -----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti, per scrutinio segreto. In tal caso è compito dell'Assemblea nominare tre scrutatori con il compito di vigilare sulle operazioni di voto. -----

La votazione inerente l'elezione degli organi sociali deve avvenire per scrutinio segreto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento della Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti a libro soci. -----

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. -----

Art. 16 -----

Presidenza dell'assemblea e verbale -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Art. 17 -----

Consiglio direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, eletti tra gli associati: il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. -----

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due esercizi e sono rieleggibili. -----

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CTS. -----

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due figure possono essere assunte anche da un'unica persona. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. -----

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mani, per e-mail o per applicazioni di rete da inviarsi non meno di tre giorni prima della adunanza. -----

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. -----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Allo stesso spetta: -----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- b) redigere il bilancio d'esercizio; -----
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; -----
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, -----
- e) deliberare circa l'ammissione ed il recesso degli associati; proporre l'esclusione degli associati; -----
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa -----

- la determinazione della quota associativa annuale e della quota di accesso;
- g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali, sul coordinamento delle stesse e assicurarsi che tutti i servizi compresi nei programmi di attività deliberati siano resi, anche facendo ricorso a personale esterno alla struttura associativa.

Art. 18

Sostituzione di Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino primi tra i non eletti più persone per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio direttivo convocherà senza indugio l'Assemblea per l'elezione dei sostituti e l'integrazione del Consiglio Direttivo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 19

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20

Segretario e Tesoriere

Il Segretario, eletto all'interno del Consiglio Direttivo, ha il compito di redigere i verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro soci, provvedendo all'aggiornamento in merito alle nuove ammissioni, ai recessi, decadenze ed esclusioni, cura la corrispondenza in entrata e uscita; conserva con cura e diligenza tutti i libri sociali.

Il Tesoriere, eletto all'interno del Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta delle scritture contabili, compreso l'inventario di tutti i beni mobili e immobili della Associazione, elabora la bozza del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine della sua presentazione per l'approvazione all'Assemblea dei soci. Cura l'esecuzione degli acquisti e delle vendite in ottemperanza delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, è delegato ad operare sul conto corrente dell'Associazione.

Art. 21

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore è nominato l'organo di controllo che può essere anche monocratico.

Nel caso l'organo di controllo sia monocratico, deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo: -----

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate. L'unico componente dell'organo di controllo monocratico oppure almeno un componente dell'organo di controllo collegiale devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile. -----

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. -----

Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore è nominato un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. -----

Il revisore legale dei conti dura in carica tre esercizi. -----

----- **Art. 22** -----

----- **Libri sociali** -----

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di controllo, Revisore, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci. -----

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà presentare domanda all'Associazione a mezzo posta elettronica, con un preavviso di giorni 7 (sette), e dovrà farsi carico di eventuali spese previamente comunicate. -----

----- **Art. 23** -----

----- **Risorse economiche** -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: -----

- a) quote e contributi degli associati; -----
- b) eredità, donazione e legati; -----
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; -----
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; -----
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; -----
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli



Il F
di
tito
del
D.
E'
ge
sia
L'
di
--
L
g
L
p
d
C
c
I
C
I

obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni, mobili e immobili, acquistati a qualsiasi titolo dalla Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento (ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. N. 117/2017).

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione, nonché fondi, e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sulle attività, da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 25

Volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 26

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Forli-Cesena.

Art. 27

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale

del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

----- **Art.28** -----

----- **Rinvio** -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Codice del Terzo settore e dalle altre norme di legge vigenti in materia. -----

Stenelio Forno
Giuseppe Mantovani

